

## **TI\_GERICHTE 80.2021.43 vom 9. Mai 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2021.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.43)

FR: TI\_GERICHTE 80.2021.43 du 9 mai 2022

IT: TI\_GERICHTE 80.2021.43 del 9 maggio 2022

### **Regeste**

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, calcolo su 220 giorni lavorativi, dichiarazione del datore di lavoro che certifica 260 giorni lavorati

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

luglio 2020, l'Ufficio circondariale di tassazione Biasca (di seguito UT) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2014 e 2015. Per quanto concerne il 2014, ha commisurato il reddito imponibile in fr. 130'700.– per l'IC e in fr. 133'800.– per IFD. Per il 2015, il reddito imponibile è stato definito in fr. 156'200.– per IC e fr. 159'700.– per IFD. Per entrambi i periodi fiscali, il valore locativo dell'abitazione è stato stabilito in fr. 17'500.– e le spese di trasporto con il veicolo privato in fr. 3'696.–. Le motivazioni delle decisioni di tassazione sono le seguenti: Valore locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto del valore dell'immobile (considerato l'investimento 2013) e dei canoni locatizi normali della zona. Deduzione rettificata in funzione dei giorni di attività annui, sono considerati 220 giorni lavorativi annui. [...] C. Con reclamo del 10 agosto 2020, RI 1 ha contestato le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015. In merito al valore locativo, ha sostenuto di aver dichiarato quello indicato dall'Ufficio cantonale di stima. Per quanto concerne le spese professionali, ha fatto riferimento alle Istruzioni, secondo cui « 220 giorni vengono calcolati “di regola”, e [...] un numero di giorni maggiori può essere accettato », e ha chiesto di conseguenza di riprendere gli importi da lei indicati. Con scritto del 16 dicembre 2020, relativo all'anno fiscale 2014, l'UT ha attribuito alla reclamante un termine fino al 5 gennaio 2021 per produrre la “descrizione della composizione dell'immobile di [sua] proprietà, con allegato i piani”, la polizza assicurativa dello stabile, copia del contratto di finanziamento dell'immobile e la documentazione fotografica della struttura esterna dell'immobile. In data 29 dicembre 2020, la contribuente ha risposto alla richiesta di documentazione dichiarando quanto segue: [...] ho consultato il mio consulente fiscale. Egli mi ha confermato che nella tassazione privata sia per la sostanza che per l'imposta immobiliare viene utilizzato il valore di stima, a meno che l'immobile sia stato oggetto di lavori di ristrutturazione (che non è il mio caso). Per questa ragione, vi chiedo di fornirmi le basi legali per giustificare la richiesta da parte vostra di documentazione aggiuntiva e di spiegarmi come mai non procedete usando appunto il valore di stima emesso dall'autorità cantonale. [...] D. Con due decisioni del 27 gennaio 2021, l'UT ha respinto il reclamo della contribuente. In merito al valore locativo della sua abitazione, dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario “l'applicazione del 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima è illegale”, ha spiegato che pertanto aveva “proceduto ad una valutazione del valore di mercato della pignone per immobili dello stesso genere nella

medesima posizione” . Alla luce del prezzo pagato per l’acquisto della casa il 20 novembre 2013 (un milione di franchi), il fisco ha concluso “che non si tratta di un immobile di livello standard, ma piuttosto di una villa”, con la conseguenza che si doveva intraprendere “una valutazione del valore di mercato”. Non avendo la reclamante comprovato che il valore locativo fosse inferiore rispetto a quello imposto, il reclamo è stato respinto. Per quanto riguarda le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, l’autorità di tassazione ha ritenuto che “l’attestazione fornita dalla contribuente non [potesse] essere presa in considerazione in quanto la stessa è una persona vicina alla società” . E. Con ricorso 21 febbraio 2021, RI 1 impugna le decisioni su reclamo relative ai periodi fiscali 2014 e 2015. In relazione al valore locativo, sostiene di aver adottato i valori definiti dall’Ufficio cantonale di stima, che secondo il suo consulente fiscale sarebbero vincolanti a meno che l’immobile non sia stato ristrutturato. Contesta inoltre che la sua casa sia una villa, trattandosi invece di una stalla ristrutturata. In merito alle spese professionali, ribadisce che, secondo le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, “un numero maggiore a 220 per i giorni lavorativi è accettato se documentato” e contesta che le venga negato tale diritto solo perché considerata “persona vicina alla società”. F. Con osservazioni del 2 marzo 2021, l’UT ha proposto di respingere il reclamo. Con lettera del 3 aprile 2021, la ricorrente ha chiesto di poter essere sentita. Diritto I. Procedura di ricorso 1. 1.1. Con scritto del 3 aprile 2021, la ricorrente ha chiesto alla Camera di diritto tributario “di essere sentita”. Interpretando tale richiesta come domanda di essere convocata di persona ad un’audizione, con scritto del 19 gennaio 2022, la Camera di diritto tributario l’ha convocata a Bellinzona per l’11 marzo 2022 alle ore 10.30, avvertendola che, in caso di assenza ingiustificata il ricorso sarebbe stato evaso senza ulteriori giustificazioni. La mattina dell’11 marzo 2022 la ricorrente ha contattato la cancelleria della Camera di diritto tributario, comunicando che non si sarebbe presentata “a causa di una forte indisposizione” (e-mail 11.3.2022 ore 8.42). Con lettera del 17 marzo 2022, la Camera di diritto tributario ha chiesto all’insorgente di produrre un certificato medico, qualora avesse mantenuto la richiesta di convocazione. Il 21 marzo 2022 la contribuente ha risposto, affermando di essere “stata male” nella notte fra il 10 e l’11 marzo 2022, “accusando dei sintomi riconducibili al Covid” e di aver poi “eseguito un tampone, risultato negativo”. Non essendosi recata da un medico, non disporrebbe di un certificato medico. Ha chiesto comunque di essere nuovamente convocata. Con scritto del 1° aprile 2022, la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a produrre un certificato di test COVID effettuato il giorno dell’udienza. Il 5 aprile 2022 la contribuente ha affermato di non aver conservato il risultato del test effettuato, sostenendo che non le era stato detto subito che avrebbe dovuto “dimostrare” il suo malessere. 1.2. Come ricordato, l’insorgente è stata convocata ad un’audizione solo perché l’aveva chiesta lei stessa con la lettera inviata il 3 aprile 2022. La Camera di diritto tributario non aveva alcuna particolare esigenza istruttoria che rendesse necessaria un’udienza. In considerazione del fatto che la contribuente non ha prodotto alcun certificato medico e neppure un certificato di test COVID, la sua assenza all’udienza deve essere ritenuta ingiustificata. In queste circostanze, come peraltro era stato indicato nella citazione del 19 gennaio 2022, la Camera procede all’evasione del ricorso senza ulteriori citazioni. La mancata audizione della ricorrente non comporta in ogni caso una violazione del suo diritto di essere sentita, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (cfr. tra tante DTF 122 I 464 consid. 4c). Per quanto attiene poi alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali (CEDU; RS 0.101), l'art. 6 di quest'ultima convenzione, che garantisce i diritti processuali, non trova applicazione nell'ambito dei procedimenti tributari (cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti umani Ferrazzini c. Italia del 12 luglio 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VII-327; inoltre, DTF 132 I 140 consid. 2.1; DTF 121 II 257 consid. 4b). II. Valore locativo 2. 2.1. Secondo gli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. L'art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente. Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l'IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile ( Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; vedi anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). 2.2. La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all'imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e dell'art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l'art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L'Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza del TF n. 2C\_757/2015 dell'8 dicembre 2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell'uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). 2.3. Per quanto qui di interesse, l'art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. 2.4. Per quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo l'art. 1 del decreto esecutivo del'11 dicembre 2019 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020, esso corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2). 2.5. In una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (cfr. sentenza della CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità. In primo luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono "accertati individualmente" nella procedura di stima ufficiale degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse espressamente l'accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma anche del valore locativo dell'immobile, come avviene, per esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola

circostanza che dalla decisione dell'Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell'immobile, ove si pensi appena che l'autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo. D'altra parte, anche volendo sostenere che la decisione dell'Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell'ambito di una procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell'imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull'onere probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell'inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione. Quindi, si dovrebbe stabilire a chi compete l'eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel Canton Berna, in cui l'autorità competente per l'accertamento della stima ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell'imposta sul reddito, dall'altra, è sempre l'autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di pertinenza dell'Ufficio stima, mentre l'accertamento dell'imposta sul reddito è attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell'imposta sul reddito è suscettibile di reclamo all'Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l'autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l'accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell'Ufficio stima si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni. A titolo abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche sentenze della CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006 e n. 80.2007.18 del 9 marzo 2007).

2.6. L'AFC ha emanato delle informazioni fiscali (edite dalla Conferenza svizzera delle imposte), nel marzo del 2015, proprio in relazione all'imposizione del valore locativo. In merito al calcolo del valore locativo, nel documento si indica (a pagina 9, punto 4.1, "Le principe du loyer comparable") che i valori locativi sono generalmente calcolabili grazie al metodo comparativo: e meglio il paragone con altri appartamenti simili, ceduti in locazione. Il valore dell'utilizzo proprio corrisponderà di principio alla pigione che un terzo dovrebbe pagare nelle medesime circostanze per un immobile della stessa natura e che presenti le medesime caratteristiche (stessa situazione, medesima vetustà dell'immobile e numero di locali, nonché disposizione e superficie). Difficilmente è possibile trovare, nel vicinato, immobili locati della stessa natura e della stessa grandezza. Unicamente per gli immobili strutturati in proprietà per piani è possibile riferirsi a valori che sono direttamente paragonabili, come anche per gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario nel suo immobile locativo. Tuttavia, sempre dalle Informazioni fiscali sul valore locativo, emerge che, nei casi di abitazioni familiari non è possibile stabilire dei valori direttamente comparabili. Per questa tipologia di alloggi, i valori devono essere determinati secondo criteri di calcolo oggettivi. In tal senso si distinguono – di principio – due metodi per il calcolo dei valori locativi, il metodo lordo e quello netto. Il metodo lordo prevale in

Svizzera. Già nelle “Direttive per determinare il valore locativo delle case di abitazione occupate dal proprietario del 25.3.1969” (in ASA vol. 38, p. 121 ss.), l’AFC ha sviluppato più sistemi di calcolo relativi alla stima del valore locativo secondo il metodo lordo. I metodi in questione vengono brevemente illustrati ai punti 4.3. delle Informazioni fiscali sul valore locativo (v. in particolare p. 10 e 11): e meglio il metodo comparativo, il metodo della determinazione del valore locativo sulla base di stime cantonali degli immobili, il metodo della procedura di stima individuale (ogni immobile viene valutato in maniera separata in funzione di determinati criteri ad esso relativi) e i casi speciali (ad. es. tipo ville lussuose, ville d’artista occupate dai loro proprietari).

3. 3.1. Tornando alla fattispecie in esame, la ricorrente definisce ingiustificato l’aumento del valore locativo in relazione all’immobile al mapp. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, affermando che ci si deve riferire al valore di stima dell’immobile per il calcolo del valore locativo. Mentre nella decisione di tassazione del 29 luglio 2020 ha fatto riferimento al “del valore dell’immobile (considerato l’investimento 2013) e dei canoni locatizi normali della zona”, nella decisione su reclamo impugnata l’autorità di tassazione ha precisato di aver valutato il “valore di mercato della pigione di immobili dello stesso genere nella medesima posizione”.

3.2. Dagli atti non risulta che l’UT abbia sottoposto alla ricorrente le basi di calcolo impiegate per la determinazione del valore locativo, se lo stesso fosse stato stabilito mediante il metodo comparativo. In queste circostanze, l’insorgente non è pertanto stata messa nelle condizioni di poter prendere posizione in merito al calcolo in questione. D’altra parte, neppure la Camera di diritto tributario è in grado di verificare la pertinenza dei termini di paragone serviti per la determinazione del valore locativo. La decisione impugnata deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’UT, affinché sottoponga alla ricorrente i dati sui quali ha basato le proprie conclusioni e i propri calcoli per determinare il valore locativo e le consenta di poter prendere posizione, in base al diritto garantito dall’art. 29 Cost. e dagli art. 114 cpv. 2 LIFD e 187 cpv. 2 LT. Qualora i dati comparativi raccolti non dovessero consentire di ottenere un valore affidabile, l’autorità fiscale dovrà valutare l’eventualità di procedere ad una perizia per stabilire il valore locativo del mapp. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. III. Spese professionali

4. La ricorrente lamenta inoltre il fatto che la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro sia stata calcolata sulla base di 220 giorni lavorativi, anziché 265 giorni per l’anno fiscale 2014 e 258 giorni per l’anno fiscale 2015.

5. 5.1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD (nella versione in vigore fino al 31.12.2015) sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a ), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b ). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive. Le stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2014 è del 23 dicembre 2013, quello valido per il periodo fiscale 2015 è del 10 dicembre 2014), segnatamente dagli articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9; cfr. testo in vigore sino al 31.12.2015) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

5.2. Secondo l’art. 3 cpv. 1 DE 2014 e 2015, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono

stabilite come segue: a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) [...] c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 3 cpv. 2 DE 2014 e 2015). Anche per l'IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993, nella versione in vigore sino al 31.12.2015). Lo stesso vale in caso d'uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l'appendice dell'ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

6. 6.1. Nel caso in esame, non è in discussione il riconoscimento delle deduzioni per l'uso del veicolo privato in quanto tale. È unicamente litigiosa la questione se sia giustificato il calcolo della deduzione fondato sul presupposto che i giorni lavorativi siano 220. 6.2. Ora, come risulta anche da sentenze del Tribunale federale, la tassazione dei dipendenti (all'infuori della categoria degli insegnanti) si fonda sul presupposto che l'attività lucrativa si svolga in 220 giorni lavorativi in media annua (cfr. p. es. sentenza 2C\_21/2013 del 5.7.2013 consid. 6.3.). D'altronde, i calcoli forfaitari e gli schematismi sono comuni nel diritto tributario, che è un diritto amministrativo di massa, e sono ritenuti compatibili con il principio di uguaglianza e non arbitrari se sono stabiliti sulla base di una situazione mediana (sentenza 2C\_745/2017 del 21.9.2017 consid. 2.4.3 e giurisprudenza citata). 6.3. Proprio perché si tratta di un forfait, giustificato da esigenze di praticabilità e di semplificazione amministrativa, non vi è ragione di discostarsi dal criterio dei 220 giorni lavorativi all'anno. A dipendenza delle circostanze del caso concreto, ci saranno contribuenti leggermente svantaggiati o avvantaggiati. Basta infatti che il numero dei giorni di vacanza previsti dal singolo contratto sia più o meno elevato a comportare un aumento o una diminuzione dei giorni lavorativi. La verifica in ogni singolo caso richiederebbe un dispendio amministrativo del tutto sproporzionato. 6.4. È vero che, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2014 e 2015 delle persone fisiche, si legge che "di regola si calcolano 220 giorni lavorativi all'anno" e che "un numero più elevato di giorni di lavoro deve essere comprovato". Tuttavia, non viene spiegato in quale modo possa essere apportata la prova in questione. Nel caso in esame, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione datata 31 luglio 2020 della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che attesta gli effettivi giorni lavorativi degli anni 2014 e 2015. Il documento non indica il nome della persona che lo ha redatto e sottoscritto. Dal registro di commercio risulta che RI 1 è membro e direttrice con firma collettiva a due, mentre \_\_\_\_\_, padre della ricorrente, è presidente con firma individuale. Oltre a ciò si rileva dalla documentazione allegata alle dichiarazioni d'imposta 2014 e 2015 che la ricorrente deteneva 20'000 azioni al portatore della società \_\_\_\_\_ di gestione finanziaria SA, \_\_\_\_\_ (dal 2010 con sede a \_\_\_\_\_, ZG), la quale a sua volta in data 21 dicembre 2010 ha acquistato l'intero pacchetto azionario della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Il fatto che la dichiarazione sia stata firmata molto probabilmente dal padre, che sia stata prodotta a posteriori (nel 2020) e che il

datore di lavoro sia una società tuttora diretta dalla ricorrente, la quale è detenuta da una società della quale la ricorrente è azionista, rende la stessa dichiarazione non sufficiente a comprovare effettivamente i giorni di lavori dichiarati. Occorre ricordare che, di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). La ricorrente non ha apportato alcuna prova ulteriore del numero di giorni lavorativi effettivi (p. es. schede di timbratura). In queste circostanze, la deduzione delle spese professionali stabilita dall'autorità fiscale è pertanto confermata. 7. Di conseguenza, per quanto concerne la determinazione del valore locativo dell'immobile al mapp. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, le decisioni di tassazione 2014 e 2015 sono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione per una nuova decisione. Per quanto riguarda la deduzione delle spese professionali, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in ragione della sua soccombenza. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Per quanto concerne la determinazione del valore locativo, le decisioni su reclamo del 27 gennaio 2021 IC/IFD 2014 e 2015 sono annullate e gli atti sono ritornati all'Ufficio circondariale di tassazione Biasca perché adotti una nuova decisione. 1.2. Per quanto attiene alla deduzione delle spese professionali, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 880.– sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–). 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.